



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 845 del 2020, proposto da Lega Italiana Protezione degli Uccelli - LIPU Birdlife Italia Odv, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus Ong, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A. Onlus, LAV Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale e Lega per l'Abolizione della Caccia LAC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*;

***nei confronti***

EPS - Ente Produttori Selvaggina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del

Ministro *pro tempore*;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica,***

- della DGR n. 764 del 16 giugno 2020, recante “*Stagione venatoria 2020/2021. Approvazione calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n. 50/93)*”, comprensiva di n. 2 Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- del parere ISPRA espresso ai sensi dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle associazioni ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., per ottenere la sospensione della deliberazione di approvazione del Calendario Venatorio regionale per la stagione 2020-2021 nella parte in cui consente - a decorrere dal 2 settembre 2020 - l'abbattimento in preapertura delle specie della gazza, della ghiandaia, della cornacchia grigia e nera nonché della tortora selvatica;

Rilevato che la situazione di estrema gravità e urgenza viene rappresentata dalle associazioni ricorrenti in relazione alla irreparabilità delle conseguenze derivanti dall'esecuzione del provvedimento di abbattimento;

Rilevato altresì che la prima camera di consiglio utile è fissata in una data successiva al 2 settembre 2020;

Considerato che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il pericolo di compromissione del patrimonio faunistico non può trovare rimedio interinale se non con lo strumento cautelare, tenuto conto che - nel bilanciamento tra i contrapposti interessi - in sede cautelare l'interesse pubblico generale alla conservazione delle specie animali selvatiche prevale su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia (Cons. St., III Sez., decr. 14 ottobre 2019, n. 5077);

P.Q.M.

accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutorietà della deliberazione impugnata limitatamente alla parte in cui consente - a far data dal 2 settembre 2020 - l'abbattimento in preapertura delle specie della gazza, della ghiandaia, della cornacchia grigia e nera nonché della tortora selvatica.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 settembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 31 agosto 2020.

**Il Presidente**  
**Maddalena Filippi**

**IL SEGRETARIO**